



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione abusiva svolta attraverso il sito internet cassaruraleldifassaeagordino.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) *omissis* intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) con n. *omissis* , ha registrato nella propria pagina dedicata nel portale Nuovo RUI, con istanza *omissis* , il sito *internet cassaruraleldifassaeagordino.it*;
- b) da verifiche eseguite in esito alla suddetta registrazione, il sito risultava in costruzione e, come indicato nel portale *whoisdomaintools.com*, registrato in *internet omissis* , quindi in data successiva rispetto a quella nella quale era stato registrato nel Portale RUI. Il contenuto del sito non risultava inoltre conforme alla normativa non essendo presenti i requisiti minimi prescritti dall'art. 79 del Regolamento IVASS n. 40/2018;
- c) *omissis* , l'IVASS ha segnalato le suddette anomalie all'intermediario *omissis* che aveva eseguito la registrazione del sito nel portale Nuovo RUI e ha richiesto, in particolare, di riconoscere o di disconoscere la titolarità del sito attualmente accessibile in *internet*, nel termine di tre (3) giorni;
- d) *omissis* ha disconosciuto il sito *omissis* ;
- e) *omissis* , confermava di aver effettuato un nuovo accesso al portale Nuovo RUI e di aver cancellato dalla propria pagina dedicata il sito oggetto di indagine;
- f) attraverso la consultazione del portale *whois.domaintools.com* è stata individuata in *Tucows.com* la società che ha fornito il dominio *internet (Registrar)*, mentre la persona che ha registrato il sito (*Registrant*) è risultata *omissis* , soggetto non iscritto nel RUI, con associato l'indirizzo di posta elettronica *omissis* ;

- g) *omissis* , l'IVASS ha chiesto al *Registrar* informazioni sul sito, sul soggetto che lo ha registrato ovvero che ne risulta essere l'utilizzatore, concedendo per il riscontro il termine di tre (3) giorni;
- h) il *Registrar* ha trasmesso, *omissis* , due distinte risposte automatiche *omissis* che non hanno consentito di acquisire ulteriori informazioni riguardo al *Registrant* del sito e al suo effettivo utilizzatore;
- i) *omissis* , sono state richieste informazioni sul sito all'indirizzo di posta elettronica *omissis* presente in *whoisdomaintools.com* e indicato il termine di tre (3) giorni per la risposta. A tale comunicazione non ha fatto seguito alcun riscontro;
- j) *omissis* , l'IVASS ha, altresì, richiesto informazioni sul sito e sul suo utilizzo, a mezzo di lettera raccomandata, al soggetto indicato quale *Registrant* del sito in *whoisdomaintools.com*; la raccomandata, sulla base delle informazioni desumibili dal servizio di tracciabilità di Poste Italiane, non è stata consegnata al destinatario e sarà restituita al mittente;
- k) ad esito delle verifiche compiute, si rileva che il sito, che fa riferimento all'offerta di polizze assicurative, non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e non è presente nella lista dei domini di proprietà degli intermediari iscritti nel RUI pubblicata sul sito dell'IVASS; inoltre, non è stato possibile verificare la riconducibilità del dominio al soggetto individuato quale *Registrant*;
- l) il sito internet *cassaruraleidifassaeagordino.it* alla data odierna risulta ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito internet cassaruraleldifassaeagordino.it non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2, del Codice del Consumo la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito cassaruraleldifassaeagordino.it.

Un estratto del presente Provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI